che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 7

1. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova :

— dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

— del pagamento del prelievo all'atto dell'importazione di tale prodotto.

2. In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo pagato all'importazione se questo è uguale o inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione ; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1968.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 877/68 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1968

recante deroga alle norme comuni di qualità per gli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 1040/67/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che le norme comuni di qualità per gli agrumi stabilite dal regolamento n. 64 della Commissione (3) e modificate dal regolamento n. 86/64/CEE (4) prescrivono, al capitolo II, paragrafo B, comma i), quarto trattino, che i frutti devono essere privi di odore estraneo, e, al capitolo V, paragrafo B, secondo comma, che, se i frutti sono incartati, è obbligatorio l'uso di carta inodore ;

considerando che dalla direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi (5) risulta che, in determinate condizioni, possono essere utilizzati per il trattamento in superficie degli agrumi il bifenile, l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio ; che, a seguito di tale trattamento, gli agrumi e le carte nelle quali sono avvolti possono presentare un odore particolare ; che i prodotti cosí trattati non potrebbero pertanto essere am-

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 7.
(3) GU n. 63 del 20. 7. 1962, pag. 1741/62.
(4) GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.
(5) GU n. 148 dell'11. 7. 1967, pag. 1.

messi alla commercializzazione negli Stati membri senza una deroga alle norme di cui sopra ;

considerando che le disposizioni della direttiva sono state adottate per tener conto dell'attuale fase di evoluzione delle tecniche di commercializzazione degli agrumi ; che per lo stesso motivo devono essere effettuati i corrispondenti adattamenti delle norme di qualità conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 23 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni del capitolo II, paragrafo B, comma i), quarto trattino, delle norme comuni di qualità per gli agrumi, i frutti possono non essere privi di odoro estraneo, purché tale odore dipenda dall'utilizzazione di uno dei seguenti conservativi :

— bifenile,
— ortofenilfenolo,
— ortofenilfenato di sodio.

2. In deroga alle disposizioni del capitolo V, paragrafo B, secondo comma, delle stesse norme di qualità, le carte nelle quali sono avvolti i frutti possono presentare un odore risultante dell'utilizzazione di uno dei conservativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 1 lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli o sugli agrumi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 878/68 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1968
recante deroga ad alcuni criteri delle norme di qualità applicabili ai bulbi, ai tuberi e ai rizomi da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/68, è possibile, su richiesta di uno Stato membro, adottare deroghe a taluni criteri delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore, qualora per i prodotti del raccolto 1968 sopravvengano difficoltà derivanti dall'entrata in applicazione dello stesso regolamento che rendano indispensabili tali deroghe ;

considerando che diversi governi hanno presentato alla Commissione una richiesta affinché si deroghi

(1) GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.